STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OBRESCENDI"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione culturale denominata: "Obrescendi" con sede via Tuveri n°15, 09088 - Simaxis (OR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1-L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

2-L'Associazione "Obrescendi" si propone di valorizzare e promuovere la cultura nella sua accezione più ampia, rendendola accessibile a tutti i membri della società, senza distinzione alcuna. Per questo, tale organismo intende realizzare tutta una serie di attività e iniziative volte all'educazione al patrimonio culturale.

ART.3 - (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- Studio, sviluppo, promozione, tutela, progettazione, sensibilizzazione e valorizzazione del territorio, della cultura, dell'ambiente e dell'arte, nonché del patrimonio di interesse artistico, culturale, ambientale e naturalistico del territorio, nell'ambito del settore di interesse;
- Organizzazione e partecipazione a eventi, manifestazioni, spettacoli, concorsi, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione, workshop, giornate di apprendimento, dibattiti, incontri, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale e artistica;

- Pubblicazione di edizioni fotografiche, audiovisive, multimediali mediante l'utilizzo di ogni supporto e metodo per il perseguimento di finalità di interesse culturale, artistico, e naturalistico, promuovendo e realizzando altresì attività di ogni tipo e di ogni forma relativamente ai settori di interesse;
- Organizzazione di attività, laboratori, manifestazioni volte a favorire l'educazione all'arte e al patrimonio culturale;
- Promozione di un turismo che sia sostenibile mediante la proposta di itinerari storico-culturali, naturalistici alternativi ai flussi consueti;
- Promozione e creazione di attività e servizi culturali nei luoghi della cultura (pubblici e privati);
- Promuovere la conoscenza e l'informazione relativamente al proprio settore d'interesse mediante la realizzazione di reti locali, nazionali e internazionali, anche per mezzo delle nuove tecnologie;
- Promozione della cultura attraverso la tecnologia digitale, strategie digitali per la cultura (social media strategy) e più in generale attraverso il web, sfruttandone le risorse per creare un effetto rete;
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Acquisire e concedere a nolo attrezzature per attività ed eventi nell'ambito dei settori d'interesse;
- Promuovere tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea dei soci.
 - Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3. Ci sono due categorie di soci:
 - Fondatori (coloro che partecipano alla fondazione
 dell'Associazione)
 - **Ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
- 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:
 Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello

- stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, che verrà trasmesso a tutti i soci via e-mail.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

- 1. Il consiglio direttivo è composto da numero quattro membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Le cariche sociali del consiglio direttivo sono Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere; la nomina è prevista della durata di un anno.
- 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 - (Risorse economiche)

- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: 1. quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionatiproventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate raggiungimento degli obiettivi al istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
- 4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo

- contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- 2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: